

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 5 febbraio 2019
Ai Signori Clienti
Loro Sedi

AREA FINANZA

CIRCOLARE 02/2019

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti

La nuova agevolazione per gli utili reinvestiti, che consente di tassare sia l'Ires che l'Irpef, con aliquote ridotte di 9 punti percentuali la parte del reddito corrispondente al minore importo tra tali utili e la somma **dei nuovi investimenti in beni strumentali e personale**, impone alcune prime valutazioni in merito alle politiche da adottare in sede di predisposizione del **progetto di bilancio** al 31 dicembre 2018, al fine di massimizzare il beneficio per il 2019.

L'art. 1 commi 28 e 29 della L. 145/2018 prevede che si considerino, a tali fini, gli utili accantonati alle riserve disponibili, intendendosi per tali le riserve formate con utili **realmente conseguiti** ai sensi dell'art. 2433 del codice civile e non derivanti da meri processi di valutazione.

Ipotizzando , che in sede di approvazione del bilancio 2018, una società consegua un utile di 200.000 euro che verrà accantonato per 10.000 euro alla riserva legale, per 15.000 alla riserva per utili su cambi e per i rimanenti 175.000 euro alla riserva straordinaria, questa potrà vantare, per il 2019, un **plafond di utili rilevanti** ai fini del nuovo beneficio fiscale di 185.000 euro (vale, a questi riguardi, la data di accantonamento degli utili, si ritiene senza alcun ragguglio ad anno): non può, in questo senso, essere computata la riserva per utili su cambi, in quanto derivante da un utile non realizzato. Questo *plafond* va assunto **al netto** delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Dovrà essere chiarito se, a questi fini, rilevino in negativo anche eventuali distribuzioni di riserve **pregresse** o se, invece, si preveda la riduzione con solo riferimento alle riserve formate dal 2019 in poi. Adottando la prima soluzione, anche eventuali

distribuzioni di dividendi straordinari effettuate nel 2019 ma aventi ad oggetto riserve pregresse, non andrebbero a ridurre il beneficio connesso alla nuova agevolazione. In ogni caso, non rileva in negativo la distribuzione dell'utile di esercizio.

Invece, per le società di persone e gli imprenditori individuali l'utile di esercizio dovrebbe rilevare nel momento in cui è **“accantonato” a riserva** (ovvero, non distribuito ai soci o non prelevato dall'imprenditore). L'utile del 2018 dovrebbe, quindi, rilevare per l'agevolazione nel 2019, quello del 2019 per l'agevolazione nel 2020 e così via.

Un discorso a parte merita l'eventuale ricorso alla **rivalutazione** dei **beni d'impresa**, riaperta dall'art. 1 commi 940 e seguenti della L. 145/2018. Benché gli effetti fiscali dell'operazione siano posticipati al 2021 per quanto riguarda gli ammortamenti, e al 2022 per le plusvalenze e minusvalenze, si tendeva in passato a sostenere che ciò valesse solo dal lato dell'attivo (ovvero, con riferimento ai beni rivalutati), mentre dal lato del passivo (ovvero, con riferimento al saldo attivo di rivalutazione) gli effetti fossero immediati. Così, ad esempio, nella circolare n. 14 del 27 aprile 2017 (§ 6), riferita alla rivalutazione al 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che il saldo attivo di rivalutazione poteva rilevare ai fini fiscali (nella fattispecie, per la valutazione del patrimonio netto in sede di fusione ai sensi dell'art. 172 comma 7 del TUIR) “a partire dalla data di approvazione del bilancio in cui la rivalutazione è stata eseguita”.

Vi daremo ulteriori informazioni appena sarà pubblicata la relativa circolare.

Cordiali Saluti

Montoro & Partners